

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che i disegni di legge in questione sono attesi da molti medici specialisti, ai quali è stato negato un diritto stabilito da direttive europee e riconosciuto da numerose sentenze, sia degli organi giurisdizionali italiani che della stessa Corte di giustizia delle Comunità europee;
considerato, inoltre, che si tratta di provvedimenti legislativi volti a porre fine al contenzioso e al correlato, enorme esborso di denaro pubblico derivante dalle sentenze favorevoli ai medici;
ritenuto che il testo base adottato dalla Commissione di merito (ddl n. 2400) lasci però aperte alcune questioni, che dovrebbero essere chiarite e meglio esplicitate;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1. il testo dovrà essere in grado di garantire la definitiva chiusura del contenzioso, assicurando equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi titolo e che l'indennizzo sia riconosciuto indipendentemente dalla avvenuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per risarcimento del danno (si veda il comma 1 dell'articolo 6 del testo base);
2. per quanto riguarda la platea degli aventi diritto occorre garantire la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE;

e con le seguenti osservazioni:

- a. sarebbe opportuno esplicitare, nel titolo del testo base, che si tratta di un "risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione" e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa vigente;
- b. sarebbe opportuno valutare la coerenza dell'ammontare del risarcimento indennitario previsto dall'articolo 1 con quanto definito dalle sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5;
- c. non sembra opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate "realità professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici".

